

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA DI PROMOZIONE SOCIALE TIPICITA CAMPANE A.P.S.

L'anno 2022 il mese di Agosto il giorno 02 in Corbara (SA) in Via Casagiulio, 56 CAP 84010, presso la sede legale della costituenda Associazione Culturale Enogastronomica di Promozione Sociale TIPICITA' CAMPANE A.P.S. sono presenti i seguenti signori:

- 1) AMODIO Costantino nato a Corbara (SA) il 19.09.1977 e residente in Roma (RM) alla Via Luchino dal Verme, 114 CAP 00176 C.F.: **MDACTN77P19C984K**;
- 2) LOPARCO Manuela nata a Napoli (NA) il 26.09.1977 e residente in Roma (RM) alla Via Luchino dal Verme, 114 CAP 00176 C.F.: **LPRMNL77P66F839K**;
- 3) CIANI Marina nata a Napoli (NA) il 19.05.1961 e residente in Eboli alla Via Telegro, SNC CAP 84025 C.F.: **CNIMRN61E59F839N**;
- 4) NASTA Maria nata a Corbara (Sa) il 28.10.1949 residente a Corbara (Sa) in Via Ten. Pil. Santolo Lignola, 24 CAP 84010 C.F.: **NSTMRA49R68C984H**;
- 5) AMODIO Vincenzo nato a Tramonti (Sa) il 21.11.1949 residente a Corbara (Sa) in Via Ten. Pil. Santolo Lignola, 24 CAP 84010 C.F.: **MDAVCN49S21L323Q**;
- 6) DI TUORO Marco nato a Napoli (Na) il 25.05.1976 residente a Luserna San Giovanni (To) in Via Roma, 28 CAP 10062 C.F.: **DTRMRC76E25F839V**;
- 7) FUSCO Daniela nata a Eboli (Sa) il 13/10/1982 residente a Altavilla Silentina (Sa) in Contrada Galdo, 61 CAP 84045 C.F.: **FSCDNL82R53D390B**;

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. n.117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: Associazione Culturale Enogastronomica di Promozione Sociale TIPICITA' CAMPANE A.P.S. (di seguito A.P.S.)

ART. 2

L'A.P.S. ha sede legale in Corbara (SA) alla Via Casagiulio, 56 CAP 84010, e la sede secondaria/operativa in Roma alla Piazza delle Primule, 9 CAP 00172.

ART. 3

L'A.P.S. ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

L'A.P.S. non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

3. Essa opera nei seguenti settori cui all'art. 5 Codice del Terzo settore:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n.42, ed s.m.i.;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
4. L'A.P.S. persegue le seguenti finalità:

- **Creare** di circoli culturali e ricreativi, anche enogastronomici, e associazioni sportive per diffondere la cultura ed i valori della legalità, del rispetto, dell'educazione e della pacifica convivenza tra persone di diversa nazionalità.
- **Provvedere** al deposito, stoccaggio e distribuzione di generi alimentari, con fine esclusivo di solidarietà sociale, destinati alle fasce della popolazione con disagio economico, sociale, civile e sanitario.
- **Promuovere, sviluppare, praticare** il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal D. Lgs. 22/01/2004, n.42 ed s.m.i.;
- **Organizzare e gestire** attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **Favorire e sollecitare** iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- **Promuovere** eventi di aggregazione sociale, culturale e sportivi in grado di trasmettere concetti positivi come il benessere fisico e il divertimento nonché salvaguardare i valori tradizionali della nostra società.
- **Promuovere e stimolare** la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici campani;
- **Sollecitare e promuovere** la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative;
- **Riscoprire** i gusti, i sapori, la storia delle ricette e delle tradizioni enogastronomiche di una volta;
- **Scoprire** i prodotti innovativi e di eccellenza che si identificano a qualsiasi titolo con il territorio campano;
- **Attivare** iniziative culturali, di formazione ed informazione dei prodotti tipici campani della tradizione e dell'innovazione;
- **Svolgere** qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica tipica campana;
- **Promuovere** comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa;
- **Riscoprire, produrre e diffondere** i prodotti che sono in via di estinzione e che sono legati al territorio.

ART. 5

L'A.P.S. avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'A.P.S. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, l'Organo di amministrazione (di seguito Consiglio Direttivo) sia composto da sette (7) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	AMODIO	COSTANTINO;
Vicepresidente	CIANI	MARINA;
Segretario	FUSCO	DANIELA;
Tesoriere	LOPARCO	MANUELA;
Consigliere pro tempore	DI TUORO	MARCO;
Consigliere pro tempore	NASTA	MARIA;
Consigliere pro tempore	AMODIO	VINCENZO.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. I soci fonatori ed i componenti del Consiglio Direttivo sin da ora autorizzano, congiuntamente e disgiuntamente, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'A.P.S. ad aprire il conto corrente bancario della medesima e ad effettuare tutte le operazioni bancarie necessarie per la corretta gestione amministrativa e contabile dell'associazione.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2022.

È parte integrante del presente atto costitutivo lo statuto definito su XXXII articoli, di seguito specificati, steso su XIII fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Tesoriere

Consigliere pro tempore

Consigliere pro tempore

Consigliere pro tempore

Corbara

02/08/2022

Confermi- Am L.
Francesca
Donato
Manuela
Marco Di Tuoro
Nasta Maria
Vincenzo

Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	2621
In data	29 AGO. 2022
Totale versato	222,00
Il Direttore Territoriale	

IL FUNZIONARIO
Francesca Iezzi

Il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia il 29/08/2022
5/2022



STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA DI PROMOZIONE SOCIALE TIPICITA CAMPANE A.P.S.

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del D. Lgs. n.117/2017, ("Codice Terzo Settore", di seguito C.T.S.), e delle norme del Codice civile (di seguito C.c.) in tema di associazioni, è costituita l'Associazione culturale enogastronomica di promozione sociale denominata "**TIPICITA' CAMPANE A.P.S.**", di seguito indicata anche come "A.P.S."
2. L'A.P.S. ha sede legale nel Comune di Corbara (SA) alla Via Casagiulio,56 CAP 84010 e la sede secondaria/operativa in Roma (RM) alla Piazza delle Primule, 9 CAP 00172. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Corbara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Il sodalizio esplica la propria attività sull' intero territorio nazionale e dell'Unione Europea.
4. L'A.P.S. potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'A.P.S. ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'A.P.S. nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione di Culturale Enogastronomica di Promozione Sociale TIPICITA CAMPANE A.P.S." L'A.P.S. nasce come affiliata all'Ente nazionale di Promozione Sociale, **Ente Nazionale Attività Culturali E.N.A.C.** riconosciuto dall'Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del R.U.N.T.S., l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000.

Art.3 - Scopi

1. L'A.P.S. è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, della sicurezza nazionale e sull'attività di volontariato.
2. L'A.P.S. persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Lo scopo principale dell'A.P.S. è la promozione sociale e lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione e la promozione della cultura enogastronomica Campana, dei prodotti della tradizione e di eccellenza attraverso la conoscenza della loro storia, dell'etimologia, nonché la diffusione dei prodotti stessi attraverso l'organizzazione di eventi, serate, degustazioni e diffusione sul territorio nazionale e non al fine di salvaguardare le antiche tradizioni, la storia, i sapori e le innovazioni.
4. L'A.P.S. può quindi intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione dei prodotti campani.

5. Le attività dell'A.P.S. e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

6. Essa opera nei seguenti settori di cui all'art. 5 C.T.S.:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n.42, ed s.m.i.;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

4. L'A.P.S. persegue le seguenti finalità:

- **Creare** di circoli culturali e ricreativi, anche enogastronomici, e associazioni sportive per diffondere la cultura ed i valori della legalità, del rispetto, dell'educazione e della pacifica convivenza tra persone di diversa nazionalità.
- **Provvedere** al deposito, stoccaggio e distribuzione di generi alimentari, con fine esclusivo di solidarietà sociale, destinati alle fasce della popolazione con disagio economico, sociale, civile e sanitario.
- **Promuovere, sviluppare, praticare** il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal D. Lgs. 22/01/2004, n.42 ed s.m.i.;
- **Organizzare e gestire** attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **Favorire e sollecitare** iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- **Promuovere** eventi di aggregazione sociale, culturale e sportivi in grado di trasmettere concetti positivi come il benessere fisico e il divertimento nonché salvaguardare i valori tradizionali della nostra società.
- **Promuovere e stimolare** la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici campani;
- **Sollecitare e promuovere** la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative;
- **Riscoprire** i gusti, i sapori, la storia delle ricette e delle tradizioni enogastronomiche di una volta;
- **Scoprire** i prodotti innovativi e di eccellenza che si identificano a qualsiasi titolo con il territorio campano;
- **Attivare** iniziative culturali, di formazione ed informazione dei prodotti tipici campani della tradizione e dell'innovazione;
- **Svolgere** qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica tipica campana;
- **Promuovere** comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa;
- **Riscoprire, produrre e diffondere** i prodotti che sono in via di estinzione e che sono legati al territorio.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Marta Maria

Art.4 - Attività

1. L'attività principale dell'A.P.S. è la promozione sociale e lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione, la promozione della cultura, delle tradizioni, dell'enogastronomia, della storia, dell'immagine dei prodotti tipici della Campania, organizzando manifestazioni, corsi di formazione, eventi, cene, spettacoli, rassegne, lotterie, banchetti, sagre, buffet, degustazioni e serate a tema dei prodotti tipici locali al fine di salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori.

2. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

3. L'Associazione può quindi intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione delle tipicità locali.

4. In particolare, l'Associazione, sia in Italia che all'estero, si propone:

1. **Promuovere e Stimolare** la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici della Campania, mediante l'organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
2. **Sollecitare e Promuovere** la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative; anche mediante l'organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali
3. **Attivare** iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita, e stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti pubblici e/o privati;
4. **Ingaggiare e/o scritturare** cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
5. **Organizzare** manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
6. **Svolgere** qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica;
7. **Offrire** ai soci un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito;
8. **Promuovere** eventi enogastronomici a fiere nazionali e internazionali. Stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici, mediante l'organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
9. **Gestire**, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande tipici della Campania, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci anche in altre regioni con l'apertura di sedi secondarie e filiali sul territorio nazionale;
10. **Promuovere** iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
11. **Svolgere** ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Per le tipologie di "Associati" si rinvia al regolamento interno.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'A.P.S., chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'A.P.S. e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'A.P.S., e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'A.P.S. alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'A.P.S., tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5. Il versamento della quota associativa annuale è la condizione necessaria per poter partecipare alla vita associativa. In merito alle modalità operative per il versamento e la disdetta del medesimo, si rinvia al regolamento interno dell'A.P.S.

12. **Offrire** ai soci momenti di aggregazione per trascorrere tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito;
 13. **Promuovere** comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa, di contribuire attraverso le proprie competenze e conoscenze allo sviluppo di progetti terzi all'Associazione anche tramite consulenze, dirette e/o indirette, supporto e promozione di ristoranti/trattorie che vogliano proporre menu e degustazione di piatti tipici e vini della tradizione del proprio territorio;
 14. **Sostenere e promuovere** la produzione e vendita di prodotti agricoli campami, nonché la trasformazione, conservazione, distribuzione e vendita degli stessi direttamente realizzate dall'A.P.S. o per conto dell'A.P.S. o da terzi;
 15. **Organizzare** viaggi e tour enogastronomici nel territorio nazionale, con gemellaggi o scambi culturali con altri soggetti o Enti pubblici e privati;
 16. **Promuove** la distribuzione dei prodotti del territorio nei ristoranti o attività commerciali che vogliano utilizzare prodotti tipici;
5. In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.
6. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
7. L'A.P.S. si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché ad altre associazioni, società o enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
8. L'A.P.S. può svolgere, ex art.6 C.T.S., anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
9. L'A.P.S. potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti ex art.7 C.T.S. e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'A.P.S. è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'A.P.S.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'A.P.S. le persone fisiche e le A.P.S. le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'A.P.S. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) *decesso del socio;*

b) *recesso volontario.* Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

c) *mancato pagamento della quota associativa entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.* Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ex art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'A.P.S. per:

a) *comportamento contrastante con gli scopi dell'A.P.S.;*

b) *persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;*

c) *aver arrecato all'A.P.S. danni materiali o morali di una certa gravità;*

d) *attività denigratoria e diffamatoria nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e di altri organi collegiali;*

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'A.P.S.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'A.P.S. e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'A.P.S. deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'A.P.S. deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'A.P.S. svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'A.P.S. può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

4. Per le modalità attuative ed operative inerenti i contratti di cui al comma 3, si rinvia al Regolamento Interno dell'A.P.S.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'A.P.S.:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Probiviri (organo di controllo ex art.30 C.T.S.);
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di revisione ex art.31 C.T.S.).
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'A.P.S. ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.P.S., a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata, PEC, e-mail, messaggi WhatsApp Telegram ed SMS almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme di Skype, Webinar, Meet, Zoom, Facebook, WhatsApp, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.P.S. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'A.P.S.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'A.P.S.;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni ex art.30 C.T.S.;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni ex art.31 C.T.S.;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'A.P.S.;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'A.P.S.;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ex art.28 C.T.S., e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'A.P.S.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'A.P.S. e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'A.P.S.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'A.P.S., è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera raccomandata, PEC, e-mail, messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme di Skype, Meet, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'A.P.S.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'A.P.S., ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'A.P.S.;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'A.P.S. e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'A.P.S., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell'A.P.S.;
l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'A.P.S.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'A.P.S.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, ex art.17, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste ex art.9 Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.P.S. e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'A.P.S., ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'A.P.S. sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di

assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, ex art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste ex art. 9 Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo (Collegio dei Probiviri): composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti ex art. 2397, comma 2, C.c.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'A.P.S.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 C.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'A.P.S.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo (Collegio dei Probiviri)

- 1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare: sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'A.P.S., e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercitare: il controllo contabile, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
 - c) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali ex art. 14 C.c. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - d) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo;
 - e) esperire il lodo arbitrale in caso di controversie tra soci o tra organi collegiali;
- 2. Nei casi previsti ex art. 31, c. 1, C.T.S., l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'A.P.S. rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'A.P.S.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'A.P.S.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'A.P.S. rispondono, oltre all'A.P.S. stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'A.P.S.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. Per garantire la responsabilità degli organi sociali l'A.P.S. si doterà di un Codice Etico ex legge n.231/2001.

Titolo V - I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'A.P.S. deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'A.P.S. deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'A.P.S. ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'A.P.S. deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'A.P.S. è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'A.P.S. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 C.T.S.;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del C.T.S. e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'A.P.S. negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

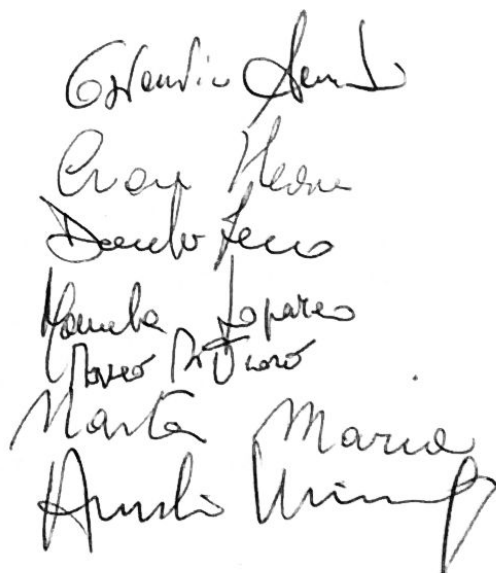
Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'A.P.S. è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio ex art.45, c.1, C.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto ex art.9 C.T.S.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il C.T.S. e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il C.c. e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Per la soluzione delle controversie nascenti tra i soci e gli organi collegiali dell'A.P.S., dovrà essere, preliminarmente, adito il Collegio dei Probiviri cui verrà conferito l'incarico di procedere all'esperimento di un lodo arbitrale. Solo in caso di esito negativo del lodo, i soci o gli organi collegiali potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria con foro competente nel Comune di Salerno.


 Antonio Jenu
 Cray Keme
 Deub Jenu
 Paolo Lopez
 Paolo P. Jenu
 Maria Maria
 Anna Maria